



COMUNE DI REDAVALLE

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 IN DATA 28/09/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAODINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.Lgs. 19.08.2016 n.175, COME MODIFICATO DAL D.Lgs.16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI REDAVALLE E ANNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. -

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore VENTI e minuti TRENTA nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---------------------------------------|----------|
| 1. COMPAGNONI PIERANGELA - Presidente | Si |
| 2. MODENA GABRIELE - Consigliere | Si |
| 3. ANELLI RAFFAELLA - Vice Sindaco | Si |
| 4. BRANDOLINI SIMONA - Consigliere | Si |
| 5. MASSARA ANGELO - Consigliere | Si |
| 6. COSTA BARBARA - Consigliere | Si |
| 7. PISANI ROBERTO - Consigliere | Si |
| 8. DEL GOBBO RAFFAELLA - Consigliere | Si |
| 9. MONTINI SEVERINO - Consigliere | Si |
| 10. SANELLI ALESSIO - Consigliere | Si |
| 11. FERRI ANGELICA - Consigliere | No |
| Totale Presenti: | 10 |
| Totale Assenti: | 1 |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Fazio Mercadante Umberto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art.4 co.1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il medesimo art. 4 co.2 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17 co.1 e 2;
- d) autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 co.1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20 co.2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti ;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

La ricognizione è un atto obbligatorio e deve essere successivamente <<comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del DL n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114>>, cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni << alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art.5, co.4, e alla struttura di cui all'art.15>>.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

CONSIDERATO che:

- con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 del D.Lgs.175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;

- il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art.2 co.2 lett. I). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;

- devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- il Comune di Redavalle detiene partecipazioni dirette nelle seguenti società:
- Broni – Stradella spa
- Broni – Stradella Pubblica srl

- il Comune di Redavalle detiene, altresì, una partecipazione indiretta nelle seguenti società:
- Acqua Planet srl
- Ascom Fidi Pavia Soc. Coop.
- Banca Centropadana Credito Cooperativo
- Broni – Stradella Gas srl
- Pavia Acque scarl

Tali società rispettano i requisiti previsti agli artt.4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di mantenerle senza interventi di razionalizzazione.

VISTA la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;

DATO ATTO che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 18/2015, in base all'art.1 co.612 della Legge 190/2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza;

VISTI ED ALLEGATI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

- in ordine alla regolarità tecnica espressa dal responsabile del servizio finanziario e per esso dal Segretario Comunale;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Redavalle alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti;

2) Di dare atto che il Comune di Redavalle porrà in essere gli interventi dettagliati nel piano di cui all'allegato A) per le motivazioni ivi riportate;

3) Di demandare agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla legge.

4) che l'esito di ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 D.L. n.90/2014 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

5) che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24 co.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 Decreto correttivo.-

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

=====

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
COMPAGNONI PIERANGELA

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto



COMUNE DI REDAVALLE

PARERE AI SENSI DELL' ART. 49 D.L. VO. 18 AGOSTO 2000, N. 267

OGGETTO: REVISIONE STRAODINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 D.LGS. 19.08.2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.16.06.2017 N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE DAL COMUNE DI REDAVALLE E ANNESSO PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE. -

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Redavalle, li 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Fazia Mercadante Umberto